



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# La nuova definizione di default

*Michele Tribuzio*

*Banca d'Italia - Sede di Venezia*

*Unioncamere del Veneto, 24 febbraio 2021*



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# La nuova definizione di default

Un quadro d'insieme della nuova definizione

Il percorso verso la nuova definizione

Gli elementi di struttura della nuova definizione

La nuova definizione di default e le segnalazioni in Centrale dei Rischi



**Venezia, 24 febbraio 2021**



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Un quadro d'insieme della nuova definizione

- Una definizione preliminare: il credito deteriorato (in **default**)
  - Il **Regolamento UE** (n. 575/2013) relativo ai **requisiti prudenziali** per gli enti creditizi e le imprese di investimento (art. 178) ne individua i presupposti
    - Condizione **soggettiva**: la banca o l'intermediario giudica improbabile che il debitore adempia spontaneamente e integralmente
    - Condizione **oggettiva**: presenza di uno scaduto superiore ai 90 giorni relativamente a un'obbligazione rilevante
  - Le condizioni soggettiva e oggettiva possono ricorrere separatamente o congiuntamente



Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Il percorso verso la nuova definizione (I/III)

- Le notazioni **europea** e **prudenziale** aiutano a cogliere l'ambito e la funzione della definizione
  - la fonte, costituita da un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione rendono la definizione vincolante e **uniforme in tutta l'Unione**
  - la **natura prudenziale** ne illustra il collegamento con il corpus di regole che chiede a banche e intermediari di allinearsi a determinati coefficienti di capitale e di bilancio al fine di diminuire il rischio e i costi di insolvenza
- Per quanto rigorosa, la definizione è uguale in tutta Europa e vuole **evitare disparità nel trattamento prudenziale** dei soggetti vigilati dell'Unione

Venezia, 24 febbraio 2021

## Il percorso verso la nuova definizione (II/II)

- L'applicazione concreta della nuova definizione di credito deteriorato ha richiesto due passaggi ulteriori
  - l'individuazione di linee guida per l'applicazione della nuova definizione e la determinazione di norme tecniche per la fissazione di soglie di rilevanza della nuova definizione (compiti delegati all'Autorità Bancaria Europea - EBA).  
**Orientamenti EBA/GL/2016/07**
  - La fissazione con un Regolamento delegato della Commissione Europea delle soglie di rilevanza affinché un'obbligazione in arretrato possa considerarsi default rilevante ai fini della nuova definizione. **Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018**
- Le banche europee sono tenute ad applicare queste regole **dal 1° gennaio scorso**



**Venezia, 24 febbraio 2021**

## Il percorso verso la nuova definizione (III/III)

- 4 banche italiane hanno deciso di applicare la nuova definizione già dalla seconda metà del 2019
- Impatti moderati dell'applicazione della nuova disciplina su
  - consistenza dei crediti deteriorati (+ 2 per cento in media)
  - incidenza degli stessi (dal 7,63 al 7,78 per cento)
  - rettifiche di valore (+ 0,7 per cento)



**Venezia, 24 febbraio 2021**



**BANCA D'ITALIA**  
EUROSISTEMA

## Gli elementi di struttura della nuova definizione (I/IV)

- La **condizione soggettiva di default** è per larga parte in linea con le regole previgenti
- Per ritenere integrata la **condizione oggettiva di default** sarà necessario:
  - Il superamento di entrambe le **soglie di rilevanza**
    - **soglia assoluta:** 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio
    - **soglia relativa:** 1 per cento dell'esposizione complessiva verso una controparte (fino al 31.12.2021, 5 per cento per intermediari non facenti parte di gruppi bancari)
  - La presenza dello scaduto così come in precedenza illustrato



Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Gli elementi di struttura della nuova definizione (II/IV)

- Il **conteggio dei giorni** di arretrato per gli «scoperti» inizia:
  - dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso,
  - dal giorno in cui gli è stato notificato un limite di fido inferiore al saldo negativo in essere
  - ha utilizzato credito senza autorizzazione
  - per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo
  - dal giorno di scadenza dei pagamenti per la cessione di crediti commerciali
- **Non consentita la compensazione** degli importi scaduti con disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate.



Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



## Gli elementi di struttura della nuova definizione (III/IV)

- Banche e intermediari applicano la nuova definizione avendo presente l'insieme delle esposizioni di un debitore (**approccio per debitore**)
- Per le sole esposizioni al dettaglio può essere considerata la singola transazione da cui origina l'esposizione (**approccio per transazione**)
- L'applicazione della definizione di default a livello di debitore determina in caso di obbligazioni congiunte rilevanti la condizione di **default si estende** alle esposizioni dei singoli **cointestatari**
- **L'applicazione** della definizione **a livello di singola linea di credito** non determina l'automatica riclassificazione quale default
  - banche e intermediari possono, tuttavia, riclassificare le altre esposizioni come default, valutando l'improbabile adempimento (nozione soggettiva)

Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## Gli elementi di struttura della nuova definizione (IV/IV)

- La cessione dell'esposizione creditizi collegata al rischio di credito conduce alla classificazione come default
  - le linee guida EBA stabiliscono una soglia (5%) oltre la quale la perdita economica connessa alla cessione implica classificazione in default
- Banche e intermediari procedono alla **riclassificazione** in stato di **non default**
  - decorso di almeno tre mesi dal momento in cui sono venute meno le condizioni che avevano determinato la riclassificazione (regolarizzazione della posizione)
  - decorso di un di un anno in caso di ristrutturazione del debito (con rispetto dal parte del debitore del piano/accordo di ristrutturazione e con valutazione di non probabile inadempimento da parte del debitore)



Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## La nuova definizione di default e le segnalazioni in Centrale dei Rischi (I/II)

- Cosa accade per le segnalazioni CR per posizioni classificate quali «inadempienze probabili» o «sofferenze»? In altri termini: **quali sono gli effetti della nuova definizione di default sulle informazioni della CR?**
  - Gli **inadempimenti persistenti** rilevati in Centrale dei Rischi (variabile «stato del rapporto») continuano a seguire un criterio basato esclusivamente sulla scadenza dei rimborsi previsti nel contratto di finanziamento, **senza soglie di rilevanza**
  - Per le **sofferenze**, continuerà a rilevare una situazione di grave difficoltà non temporanea da parte del debitore a restituire il debito.
    - Essa presuppone una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente e non singoli eventi come uno o più ritardi nei pagamenti



Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## La nuova definizione di default e le segnalazioni in Centrale dei Rischi (II/II)

- Ai fini della classificazione «**a sofferenza**» gli intermediari appartenenti a gruppi bancari o finanziari devono tener conto di **tutti gli elementi** informativi (positivi e negativi) disponibili **a livello di gruppo**
- Continuano a trovare applicazione le regole in tema di durata della segnalazione
  - l'intermediario non deve più segnalare alla CR il cliente quando il **finanziamento è estinto** oppure **l'indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi)**. Tuttavia, **le informazioni** riferite a **periodi precedenti**, presenti negli archivi della CR, non sono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni temporali (**ultimi 36 mesi disponibili**)



Venezia, 24 febbraio 2021



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# La nuova definizione di default

*Michele Tribuzio*

*Banca d'Italia - Sede di Venezia*

*Unioncamere del Veneto, 24 febbraio 2021*



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA